

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI DI REGIONE LOMBARDIA.

1 Finalità

Il presente avviso disciplina le procedure, le modalità di costituzione e l'utilizzo della banca dati degli esperti per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare per selezionare progetti presentati a valere sui bandi del POR FESR 2014-2020.

La banca dati regionale viene realizzata per contenere un elenco di esperti tecnico-scientifici per le esigenze di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, nonché per i controlli in loco, dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione. L'accesso all'elenco degli esperti viene messo a disposizione – per le stesse esigenze – degli enti/organismi del Sistema regionale (SIREG) e delle pubbliche amministrazioni lombarde che ne facciano esplicita richiesta.

2 Requisiti di accesso

Possono presentare la candidatura per la registrazione nella banca dati regionale degli esperti le persone fisiche munite di partita IVA.

I requisiti per accedere all'inserimento nella banca dati sono:

1. essere in possesso di laurea secondo livello / magistrale;
2. avere un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni alla data di presentazione della candidatura (per esperienza lavorativa si intende l'attività svolta nell'ambito di contratti di lavoro sottoscritti, compresi quelli relativi alle esperienze acquisite nella valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione),

o, in alternativa

3. essere registrati in REPRISE nelle sezioni Ricerca di base; Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale

3 Presentazione della candidatura

La candidatura dell'esperto deve essere presentata esclusivamente tramite l'accesso diretto al sistema informativo regionale SIAGE all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it o attraverso la piattaforma regionale open innovation, a partire dalle ore 12 del 15 settembre 2016, dopo aver inserito le informazioni necessarie al completamento del profilo.

Qualora il candidato sia già registrato in REPRISE, attraverso un codice identificativo vengono recuperati automaticamente i dati anagrafici e professionali inseriti in REPRISE, su liberatoria del candidato, con possibilità di aggiornarli in SIAGE.

L'esperto deve selezionare la tipologia di attività valutativa per cui si candida, distinguendo in

- Valutazione ex ante per bando;
- Valutazione ex ante per progetto;
- Monitoraggio in itinere per progetto;
- Valutazione ex post per progetto;
- Controlli in loco per progetto,

con la possibilità di selezionare tutte e cinque 5 le tipologie.

Inoltre, al candidato viene chiesto di selezionare **massimo 2 aree di specializzazione con un massimo di 3 macrotematiche** ciascuna (aggiornabili a seguito degli aggiornamenti della S3) individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), relative alla competenza professionale offerta, nell'ambito della declinazione prevista dalla DGR n. 1051/2013 la "Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia" (S3), successivamente aggiornata con DGR n. 2146/2014 e DGR n. 3486/2015, e dai Programmi di lavoro delle Aree di Specializzazione di cui alla DGR n. X/2472 del 07 ottobre 2014 (*Allegato A al presente documento*).

In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l'affidamento di incarichi e la scelta degli esperti da assegnare ai progetti (o bandi) sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva competenza tecnico-scientifica.

4 Aggiornamento del profilo dell'esperto

L'esperto potrà aggiornare periodicamente il proprio profilo, adeguando le proprie competenze secondo le nuove aree di candidatura che sono stati creati o modificati. Il mancato aggiornamento dei dati o la loro mancata conferma per tre anni consecutivi comporta la sospensione automatica dagli incarichi per un periodo di un anno.

5 Attribuzione Punteggi

A ciascun candidato viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi di valutazione riportati nella seguente tabella:

	Titoli/Esperienze	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Laurea	Laurea afferente alla macrotematica: 0/15 punti (no punteggi intermedi)	15

2	Dottorato	Possesso titolo di dottorato direttamente afferente la Macrotematica di candidatura: 0/20 punti (si/no)	20
3	Esperienza lavorativa generale	Anni di esperienza lavorativa oltre i 10: 1 punto/anno (massimo 10 punti)	10
4	Esperienza lavorativa nella macrotematica	Anni di esperienza lavorativa nella Macrotematica di candidatura: 2 punti/anno (massimo 40 punti)	40
5	Esperienza valutazioni	Precedenti esperienze di valutazione: 5/10/15 punti. Punteggio da attribuire a seconda del livello della valutazione (regionale, nazionale, internazionale)	15

L'esperto da incaricare viene individuato seguendo l'ordine del punteggio complessivo assegnato nella macro-tematica di riferimento.

In caso di parità di punteggio, viene selezionato l'esperto che ha inviato prima la candidatura. Il Dirigente responsabile può individuare nel provvedimento di approvazione dell'iniziativa un criterio alternativo o aggiuntivo a quello della data di presentazione della candidatura, identificato nel criterio di «prossimità geografica» ossia di vicinanza al luogo di valutazione.

6 Principio della rotazione e numero massimo di incarichi

Ad ogni progetto (o bando) viene assegnato il valutatore con il punteggio più alto (criterio generale).

Tuttavia, per esigenze legate alla specificità dei progetti da valutare e ai tempi del procedimento amministrativo relativi alla valutazione dei progetti, vengono stabilite le seguenti regole:

- 1) ad un esperto non potranno essere assegnati più di 10 progetti contemporaneamente a meno di indisponibilità di un altro esperto in elenco;
- 2) un esperto non può percepire più di 20.000,00 euro annui per attività di valutazione;
- 3) l'affidamento ad un esperto di un incarico di valutazione ex ante esclude la possibilità, per lo stesso progetto, di affidare anche incarichi di valutazione in itinere ed ex post
- 4) l'affidamento ad un esperto di un incarico di valutazione ex ante per il bando esclude la possibilità di affidare anche incarichi di valutazione per i progetti da selezionare a valere sullo stesso bando.

7 Cause di incompatibilità

Fatte salve specifiche e ulteriori cause di incompatibilità fissate per legge, nei bandi o stabilite da Regione Lombardia, nessun esperto iscritto nella banca dati regionale può valutare un progetto nel quale risulti coinvolta l'organizzazione di appartenenza o per il quale lo stesso esperto attesti, mediante apposita dichiarazione, l'esistenza di un interesse diretto o indiretto, come nel caso di partecipazione allo stesso progetto dello stesso esperto o di propri parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo grado. Allo stesso modo il valutatore coinvolto nella attività di valutazione ex ante del bando non potrà presentare domanda sullo stesso bando.

Il sopraggiungere di una causa di incompatibilità comporta l'obbligo per l'esperto di farne esplicita comunicazione a Regione Lombardia per consentire l'assegnazione del progetto ad altro esperto.

8 Cause di sospensione dall'elenco

Gli esperti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e sono tenuti al rispetto delle norme relative all'incompatibilità e in generale alle regole etico-professionali indicate all'atto del conferimento dell'incarico. La violazione delle citate norme, rilevata d'ufficio o a seguito di apposita segnalazione viene sanzionata con la sospensione degli incarichi per un periodo non inferiore ad 1 anno, fatta salva ogni altra azione di responsabilità.

In qualsiasi momento ciascun esperto può disporre autonomamente la propria sospensione dall'elenco per motivi personali per uno o più anni.

9 Cause di cancellazione

Si procede alla cancellazione d'ufficio dell'esperto in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione o per sospensione dall'elenco per 2 volte.

Si procede altresì alla cancellazione in caso di decesso.

In qualsiasi momento ciascun esperto può disporre autonomamente la propria cancellazione dall'elenco.

10 Verifiche e conflitti di interesse

L'esperto selezionato conferma la sua disponibilità ad accettare l'incarico e provvede ad allegare nella banca dati i titoli di studio e il curriculum, per le conseguenti verifiche da parte del Dirigente responsabile. In caso di esito positivo delle verifiche, il Dirigente responsabile provvede ad affidare l'incarico con apposito Disciplinare.

Per ciascun esperto, esclusivamente all'atto dell'affidamento dell'incarico, le strutture regionali provvedono alla verifica della veridicità delle dichiarazioni inserite nella banca dati. In caso di accertata difformità, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante, il Dirigente responsabile procede all'immediata cancellazione del nominativo dell'esperto dalla banca dati regionale.

11 Elaborazioni statistiche sulle valutazioni dei progetti

Ad ogni esperto è associata una scheda statistica che riporta i dati relativi alle sue attività; tale scheda viene compilata dal Dirigente responsabile al termine di ogni incarico e riporta le tempistiche di realizzazione del servizio e il rispetto degli impegni assunti con l'affidamento dell'incarico.

12 Soggetti utilizzatori dell'elenco

Il sistema regionale di valutazione può essere utilizzato, per attività connesse con il finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione o per la valutazione ex post dei prodotti della ricerca dagli enti/organismi/società del sistema regionale di Regione Lombardia e, previa autorizzazione, dagli enti pubblici territoriali lombardi.

13 Condizioni di inammissibilità dell'esperto

Non sono ammissibili alla registrazione nella banca dati i soggetti che:

- a) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) risultino essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art 67 D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizione in materia di documentazioni antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs 159/2011.